

23 aprile 2026

**Adozione internazionale e persone unite civilmente  
dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2025**

di MARTA PICCHI

Con ordinanza dell'11 marzo 2026, il Tribunale per i minorenni di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, comma 1°, l. n. 184/1983 («Diritto del minore ad una famiglia»), nella parte in cui – mediante rinvio all'art. 6 della medesima legge – non consente alle persone unite civilmente di accedere alla procedura di dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale.

L'ordinanza si inserisce in un contesto normativo e giurisprudenziale profondamente mutato, segnato in modo decisivo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2025, la quale ha dichiarato l'illegittimità del medesimo art. 29-*bis* nella parte in cui escludeva le persone singole dall'accesso all'adozione internazionale, lasciando tuttavia espressamente impregiudicata la posizione delle persone unite civilmente. È proprio questa “zona residua” del sistema a costituire l'oggetto della rimessione, che ne mette in luce le tensioni interne e le conseguenze applicative.

Il caso concreto si presta, per così dire, a una verifica “in purezza” della norma censurata. I ricorrenti — uniti civilmente dal 2019 — sono stati sottoposti a un'articolata istruttoria psico-sociale, all'esito della quale è stata accertata la piena idoneità all'adozione internazionale sotto ogni profilo rilevante: stabilità affettiva, maturità personale, adeguate risorse economiche e ambientali, nonché consapevolezza delle implicazioni del progetto genitoriale. In tale quadro, l'impossibilità di accogliere la domanda deriva esclusivamente dal dato normativo, rendendo la questione di costituzionalità non solo rilevante, ma strutturalmente inevitabile.

Il punto di partenza dell'argomentazione del Tribunale è rappresentato proprio dalla portata sistemica della sentenza n. 33/2025. Con essa, la Corte costituzionale ha inciso su uno dei pilastri tradizionali della disciplina adottiva – il requisito matrimoniale – ritenendo irragionevole l'esclusione delle

persone singole, in quanto suscettibile di comprimere l'interesse del minore a essere accolto in un ambiente familiare idoneo. Tuttavia, come rileva il giudice rimettente, tale intervento ha determinato una configurazione normativa disomogenea: se oggi è consentito a una persona singola ottenere la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, resta invece preclusa tale possibilità a due persone che abbiano formalizzato la propria relazione mediante un'unione civile.

Merita, inoltre, di essere posto maggiormente in rilievo il passaggio dell'ordinanza relativo ai limiti dell'interpretazione costituzionalmente orientata. Da un lato, infatti, la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2025 ha espressamente lasciato fuori dal proprio perimetro la posizione di chi non ha lo stato libero perché parte di un'unione civile (art. 86, comma 1°, seconda parte, c.c.); dall'altro, l'art. 1, comma 20, l. n. 76/2016 («Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze») rende non praticabile un'automatica equiparazione tra unione civile e matrimonio con riguardo alle disposizioni della l. n. 184/1983 che impiegano i termini «coniuge» o «coniugi». Proprio per questo, nella prospettiva del giudice rimettente, la via dell'interpretazione adeguatrice risulta preclusa e si impone, pertanto, la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

È su questa disarmonia che si innesta il nucleo critico dell'ordinanza. Il Tribunale evidenzia come la disciplina vigente produca effetti paradossali, consentendo – almeno in astratto – il conseguimento del medesimo risultato (l'instaurazione di un rapporto genitoriale in capo a entrambi i *partner*) attraverso percorsi indiretti e significativamente più onerosi: lo scioglimento dell'unione civile, l'adozione da parte di uno dei *partner* quale persona singola, e il successivo ricorso all'adozione in casi particolari *ex art. 44, lett. d)*, l. n. 184/1983 da parte dell'altro.

Una simile costruzione viene qualificata come intrinsecamente irragionevole, non solo perché impone alla coppia la rinuncia a uno *status* giuridico già acquisito, ma soprattutto perché incide negativamente sulla posizione del minore, determinando una sequenza di riconoscimenti giuridici progressivi e non contestuali, con conseguente temporanea compressione delle tutele proprie del rapporto di filiazione. Sotto il profilo dei parametri costituzionali, l'ordinanza sviluppa un impianto argomentativo particolarmente articolato.

In primo luogo, viene in rilievo la violazione degli artt. 2 e 3 Cost. Le unioni civili, qualificate dal legislatore (art. 1, comma 1°, l. n. 76/2016) come formazioni sociali ai sensi dell'art. 2 Cost., risultano qui escluse da una dimensione essenziale della vita familiare, quale quella genitoriale, senza che tale esclusione possa più essere giustificata alla luce dell'evoluzione del sistema. Il riferimento al matrimonio quale presupposto dell'adozione internazionale – storicamente connesso alla necessità di attribuire al minore lo *status* di figlio “legittimo” – appare infatti superato, sia per effetto della Riforma della filiazione del 2012 (l. n. 219/2012, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»), sia per la progressiva emersione, anche giurisprudenziale, di modelli familiari plurali.

In secondo luogo, il Tribunale prospetta la violazione dell'art. 117, comma 1°, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU. La preclusione all'accesso all'adozione internazionale incide sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, nella sua dimensione di costruzione di un progetto genitoriale, e introduce una differenza di trattamento fondata sullo *status* giuridico della coppia, priva di una giustificazione proporzionata. In tale prospettiva, il divieto sembra configurare una forma di discriminazione incompatibile con l'art. 14 CEDU, letto in combinato disposto con l'art. 8.

Infine, l'ordinanza valorizza in modo significativo il parametro dell'interesse superiore del minore, anche alla luce degli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. In linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33/2025, la restrizione della platea dei potenziali adottanti viene considerata suscettibile di incidere negativamente sull'effettività della tutela, riducendo le possibilità di offrire a minori in stato di abbandono un ambiente familiare stabile e adeguato. In tale prospettiva, l'esclusione delle coppie unite civilmente non solo non appare necessaria, ma si rivela potenzialmente pregiudizievole rispetto allo stesso interesse che la disciplina intende proteggere.

L'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia si segnala per la capacità di portare alle conseguenze ultime la logica già sottesa alla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2025. Se quella decisione ha già incrinato il parallelismo necessario tra accesso all'adozione internazionale e vincolo matrimoniale, la perdurante esclusione delle persone unite civilmente espone ora il sistema a una

frattura difficilmente giustificabile sul piano dell'eguaglianza, della non discriminazione e del preminente interesse del minore.

Le possibili traiettorie della decisione, a ben vedere, non sono del tutto simmetriche. L'esito più coerente con la *ratio* della sentenza n. 33/2025 sarebbe una pronuncia additiva che includa anche le persone unite civilmente tra i soggetti legittimati a presentare domanda di idoneità all'adozione internazionale. Se, infatti, l'automatica esclusione del *single* è stata ritenuta incompatibile con l'esigenza di non restringere irragionevolmente la platea degli adottanti, riesce ancor più difficile giustificare la permanenza di una preclusione che colpisce soggetti inseriti in una formazione sociale giuridicamente riconosciuta e comunque sottoposti alla verifica in concreto della loro idoneità genitoriale.

Non è però da escludere che la Corte adotti una tecnica decisoria più cauta, valorizzando il margine di discrezionalità del legislatore in una materia nella quale si intrecciano disciplina interna dell'adozione, vincoli derivanti dalle fonti internazionali e coordinamento con gli ordinamenti degli Stati di provenienza dei minori. In tale evenienza, l'esito potrebbe essere una pronuncia che, pur senza ridisegnare integralmente il perimetro soggettivo dell'art. 29-*bis* l. n. 184/1983 segnali con nettezza l'incoerenza dell'assetto vigente e solleciti un intervento legislativo. Non sarebbe, del resto, implausibile neppure una decisione manipolativa di principio, idonea a rimuovere la preclusione senza imporre una piena assimilazione tra unione civile e matrimonio, ma rimettendo al legislatore il compito di coordinare la disciplina interna dell'adozione internazionale.

Resta, tuttavia, difficile che una risposta meramente deferente verso il legislatore riesca a neutralizzare le aporie messe in luce dall'ordinanza di rimessione. Il punto non è soltanto la disparità di trattamento tra coppia coniugata, persona singola e parti dell'unione civile; è, prima ancora, l'effetto sistemico di una disciplina che consente il raggiungimento del medesimo risultato soltanto attraverso lo scioglimento del vincolo, la duplicazione dei procedimenti adottivi e una bigenitorialità inizialmente solo di fatto. Proprio sotto questo profilo, l'argomento dell'interesse del minore sembra destinato ad assumere un peso crescente.

È in questa luce che la rimessione del Tribunale per i minorenni di Venezia assume un rilievo che va

oltre il caso concreto. Più che interrogare l'ordinamento sulla assimilabilità tra matrimonio e unione civile, essa costringe a verificare se il requisito matrimoniale conservi ancora, nell'adozione internazionale, una funzione selettiva costituzionalmente giustificabile. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2025, la questione non riguarda più l'apertura eccezionale di uno spazio prima precluso, ma la tenuta di una esclusione residuale che, a parità di idoneità concreta, finisce per sacrificare senza adeguata ragione tanto il progetto genitoriale degli aspiranti adottanti quanto l'interesse del minore a un riconoscimento familiare pieno e non differito.